

DIREZIONE PROVINCIALE DI: MESSINA

UFFICIO TERRITORIALE DI: MESSINA

Registrazione di Atto Privato

Il 05/02/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXX , serie 3 , numero 100

data di stipula: 03/02/2025

ident.vo telematico: TXX25L000100000QH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: FSCNNN82S03F158V

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90037710838				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:



ASSOCIAZIONE 98043 - Documento interno

Prot. n. 0004/25 del 03/02/2025

OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03 FEBBRAIO 2025

In data 03 febbraio 2025, alle ore 19:30, si è riunita, presso la sede di Via Nazionale, 275 – Rometta, l'Assemblea del Consiglio Direttivo dell'Associazione 98043 convocata con nota prot. 0003 del 20/01/2025 per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura dei verbali precedenti.
2. Adeguamento statuto RUNTS
3. Ingresso nuovi soci direttivo.

COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Antonino Fisichella	Presidente	X	
Dott. Nicola Patti	Vicepresidente	X	
Dott. Roberto Cordaro	Segretario/Tesoriere	X	
Dott.ssa Marica Bisazza	Consigliere Socio Fondatore	X	
Dott. Giovanni Puglisi	Consigliere Socio Fondatore	X	

La riunione è presieduta dal Presidente Dott. Antonino Fisichella e seguita dal Dott. Roberto Cordaro, in qualità di segretario dell'assemblea. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto 1: Il segretario da lettura del verbale della precedente riunione del 12/01/2025 che è stato approvato senza modifiche. Il direttivo prende atto dell'approvazione del verbale.

Favorevoli: 5	Contrari: 0	Astenuti: 0
---------------	-------------	-------------

Punto 2: Il Presidente, in apertura della riunione, ha spiegato che l'Associazione, al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa sul Terzo Settore, ha la necessità di adeguare lo Statuto alle disposizioni richieste per l'iscrizione al RUNTS. L'Assemblea, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, delibera all'unanimità di modificare lo Statuto vedi in allegato. Tale modifica statutaria è necessaria per ottenere l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS e per rispettare gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione previsti dalla normativa vigente.

Punto 3: Il Presidente, introduce l'argomento dell'ordine del giorno, sottolineando la necessità di integrare il Direttivo con nuovi membri per rafforzare l'operato dell'Associazione. Propone, quindi, l'ingresso dei signori Simone Bisazza e Ylenia Giordano nel Direttivo dell'Associazione. L'Assemblea, dopo ampia discussione e valutazione delle candidature, delibera all'unanimità di accogliere Simone Bisazza e Ylenia Giordano come nuovi membri del Direttivo dell'Associazione 98043. Entrambi i candidati hanno manifestato la loro disponibilità e sono stati ritenuti idonei per contribuire attivamente alla realizzazione degli scopi associativi.

Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, il Presidente ha dichiarato chiusa la riunione alle ore 20:30



Letto, confermato e sottoscritto.
Rometta 03/02/2025

Il Presidente

Dott. Antonino Fisichella

Il Segretario

Dott. Roberto Cordaro

Atto registrato a Messina 03/02/2025 al n. 100 Serie 3
Esatti € ATO ESSE D.LGS. 14/2011
(C.) di cui € per imposta di bollo

E' copia conforme all'originale che si rilascia ai
Sensi o per l'effetto dell'art. 1 comma II del D.L.
26.93.1935 n. 1740 alleg. A

L'ADDETTO
MUNAFO ROSALIA FORTUNATA (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
VALERIA FERRARO
Prov. di delega Prot. n. 786 del 29/01/2025

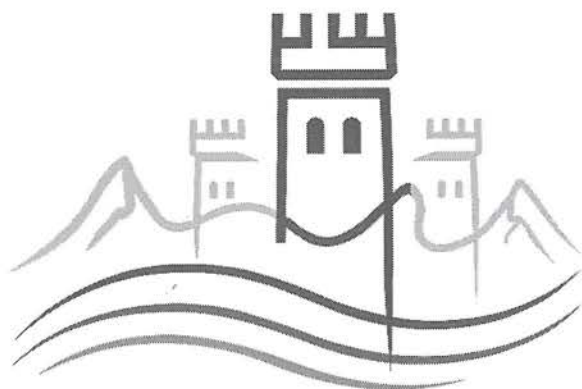


ALLEGATO 1 ALL'ATTO REGISTRATO
IN MESSINA, ADDI 05/02/2025
N. 100 SERIE 3

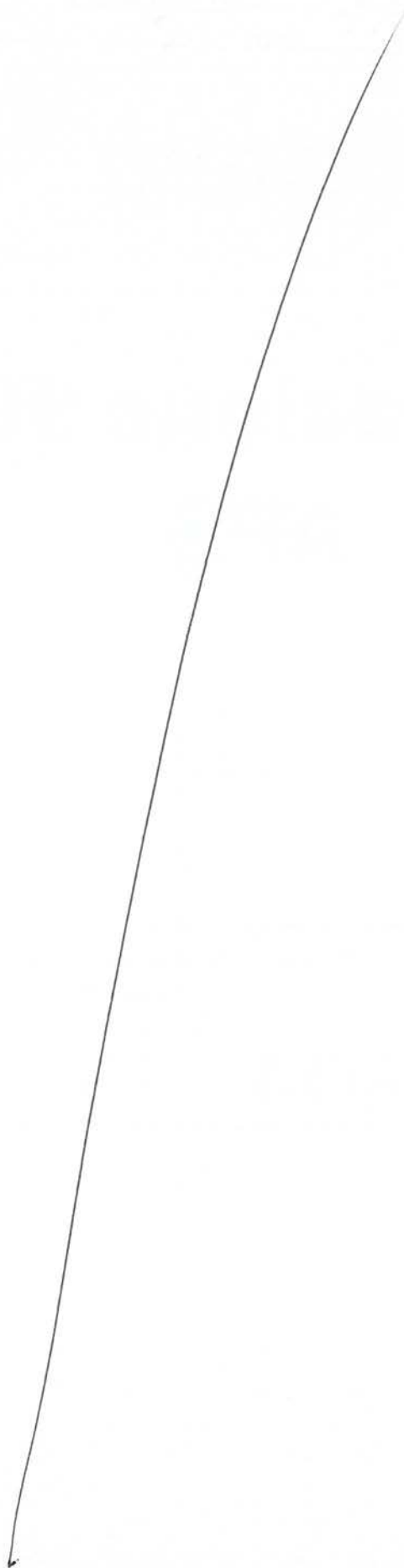


Statuto

Associazione 98043 APS



9804TR3
— ROMETTA —



Art. 1: Costituzione Denominazione e natura giuridica dell'Associazione

- 1.1 È costituita ai sensi del Codice civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "Associazione 98043 APS" d'ora in avanti Associazione.
- 1.2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2: Sede legale e durata

- 2.1 La sede legale dell'Associazione è in Via Nazionale, 275 – 98043 Rometta (ME) e possono essere aperte filiali in altre città d'Italia e d'Europa. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
- 2.2 Potranno essere istituite e chiuse sedi secondarie e succursali anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Un eventuale trasferimento di sede può avvenire solo su delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e non comporta modifica statutaria.
- 2.3 L'associazione potrà svolgere le proprie attività in diversi luoghi, a seconda delle necessità, anche in locali presi in affitto o in concessione per la realizzazione degli eventi.
- 2.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3: Scopo e oggetto sociale

- 3.1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- 3.3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

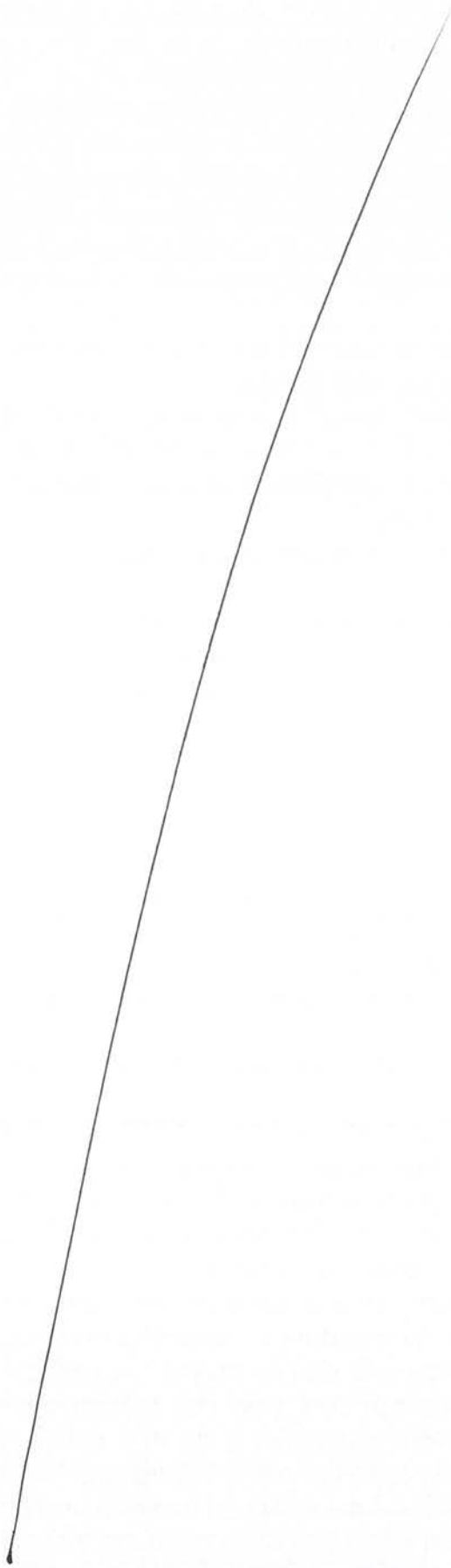
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199));





- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- k) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- 3.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
- 3.5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3.6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
- 3.7 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti,



ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

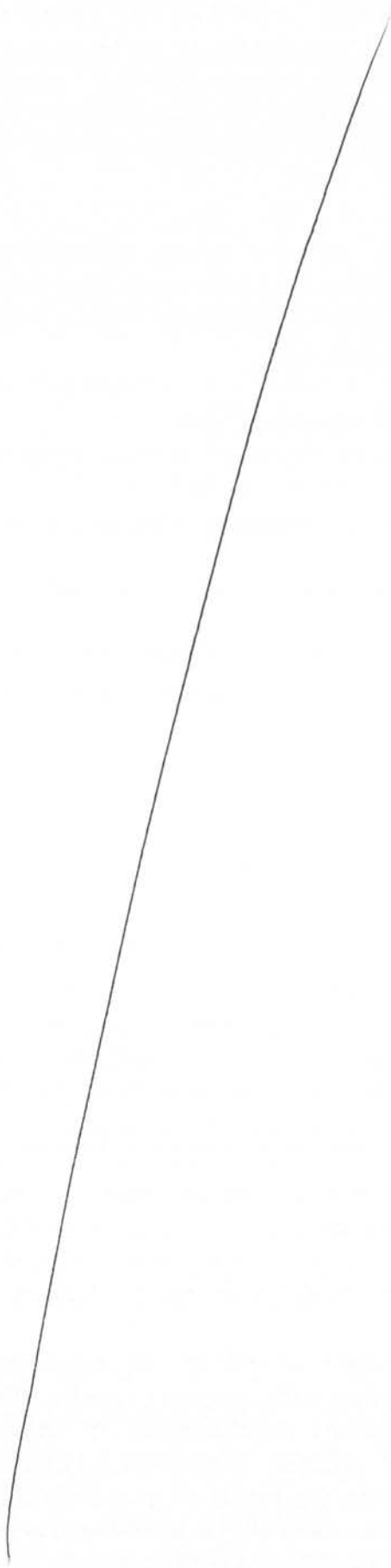
- 3.8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 4: Patrimonio ed entrate

- 4.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 4.2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
 - b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
 - c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
 - d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- 4.3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.
- 4.4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 4.5 Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota di iscrizione per adesione da versarsi da parte dei soci Costituenti pari ad euro 50€ e per Soci Associati pari ad euro 30€.

Art. 5: Soci, requisiti e modalità di adesione

- 5.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve avere almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 5.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.
- 5.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
- 5.4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci al contestuale versamento della quota associativa. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro

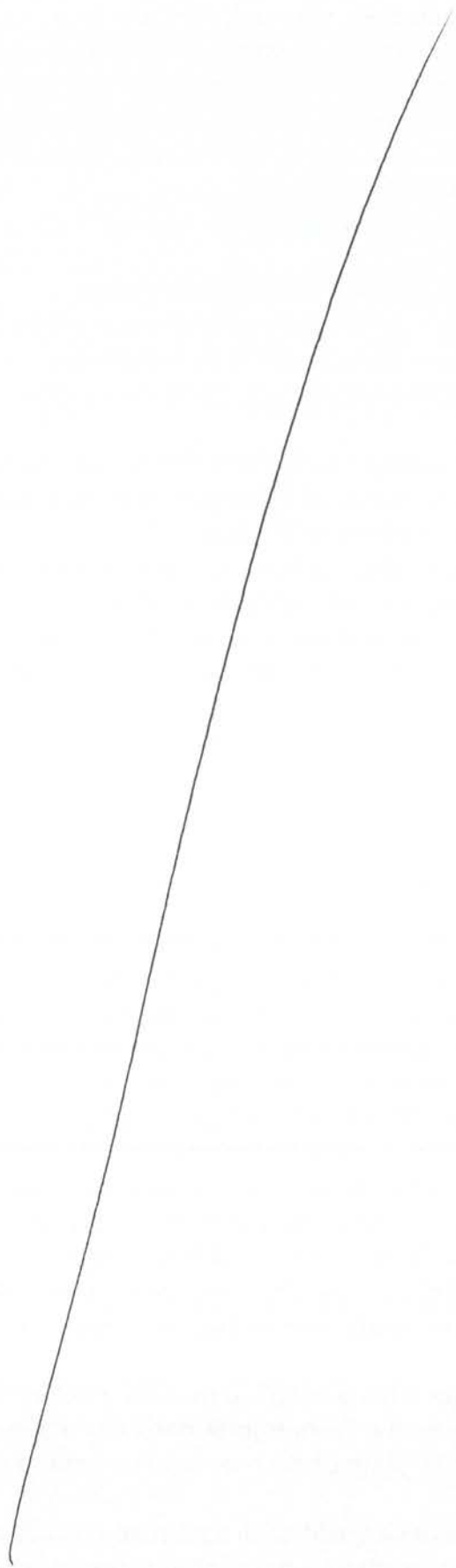


sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

- 5.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 5.6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto in Assemblea;
 - c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 5.7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.
- 5.8 Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.
- 5.9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.
- 5.10 È possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario" a persone che si sono distinte per particolari meriti, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Art. 6: Perdita della Qualifica di Socio

- 6.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.
- 6.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.
- 6.3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali al momento della naturale scadenza.
- 6.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- 6.5 Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
- 6.6 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
- 6.7 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione



Art. 7: Obblighi Assicurativi

- 7.1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 8: Organi dell'Associazione

- 8.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
- 8.2 Gli organi dell'associazione sono:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente,
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria
- 8.3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.
- 8.4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- a) libro dei soci;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9: Assemblea dei Soci

- 9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 9.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
- 9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.
- 9.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.
- 9.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
- 9.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 9.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
- 9.8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.
- 9.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.



- 9.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.
- 9.11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
- 9.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
- 9.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
- 9.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- 9.15 L'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 9.16 L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10: Consiglio Direttivo e Presidente

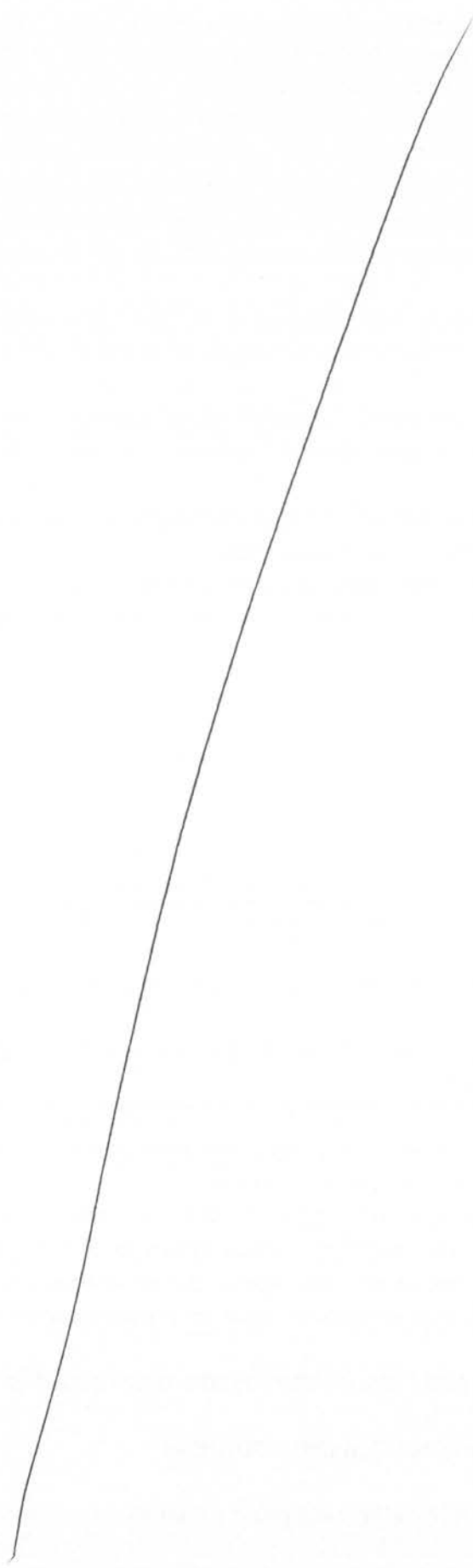
- 10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
- 10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.



- 10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.
- 10.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
- 10.7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 10.8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:
- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - b) la fissazione delle quote associative;
 - c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - j) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - k) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 10.9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 10.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11: Decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo

- 11.1 Il Consiglio Direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;



- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 11.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 11.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- a) per dimissioni;
 - b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
- 11.4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12: Vicepresidente

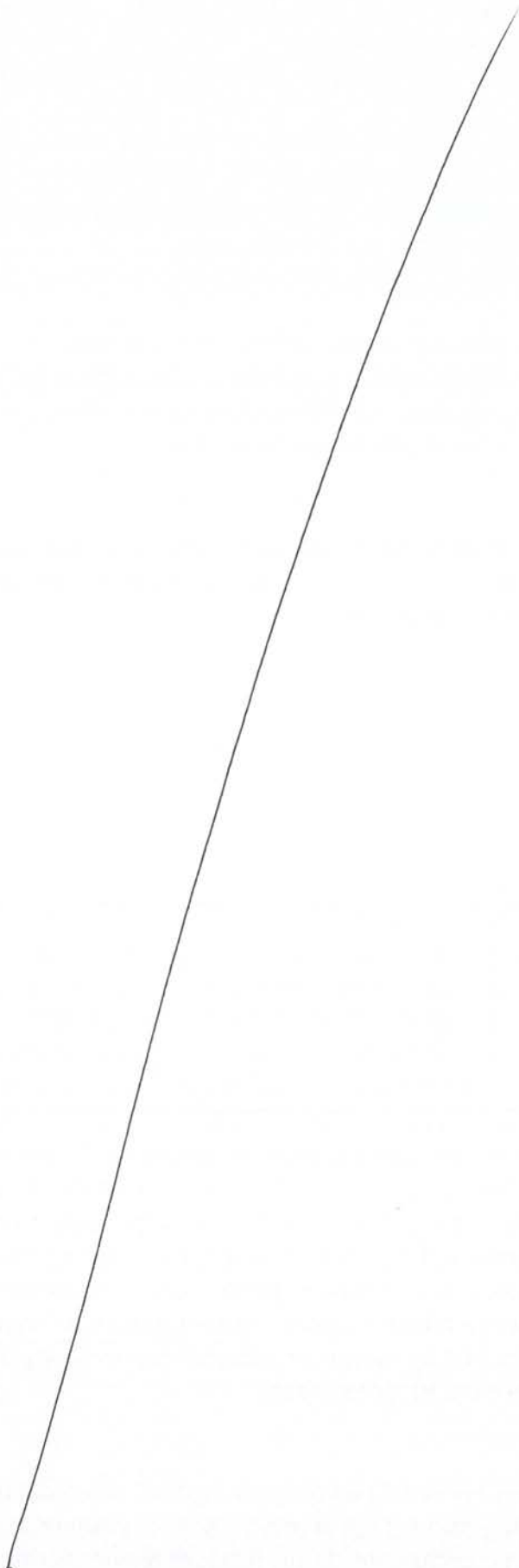
- 12.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13: Segretario e Tesoriere

- 13.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 10 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
- 13.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 10 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 13.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 14: Organo di controllo

- 14.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.



- 14.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
- 14.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
- 14.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 15: Organigramma

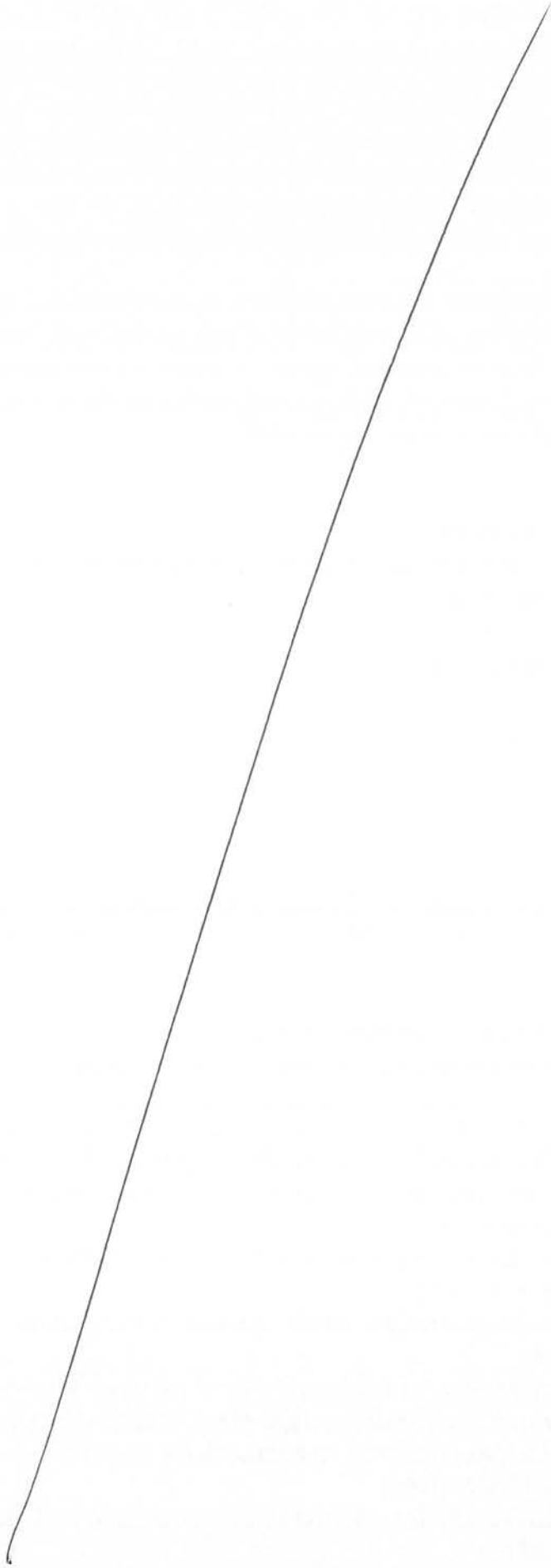
- 15.1 Tutte le cariche elettive sono gratuite.
- 15.2 Sono chiamati a comporre il consiglio direttivo per i primi quattro anni i signori:
- Fisichella Antonino (**Presidente**)
 - Patti Nicola (**Vicepresidente**)
 - Cordaro Roberto (**Segretario e Tesoriere**)
 - Bisazza Marica (**Consigliere Socio Fondatore**)
 - Puglisi Giovanni (**Consigliere Socio Fondatore**)
 - Giordano Ylenia (**Consigliere**)
 - Bisazza Simone (**Consigliere**)

Art. 16: Conflitto di interesse

- 16.1 I membri devono dichiarare eventuali conflitti di interesse tramite apposita modulistica ed astenersi dalle decisioni che potrebbero favorire i loro interessi personali o professionali.

Art. 17: Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

- 17.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 17.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
- a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
 - b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;



d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

- 17.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- 17.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati
- 17.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18: Devoluzione del patrimonio

- 18.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19: Clausola compromissoria

- 19.1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 20: Normativa sulla Privacy e Trattamento dei Dati Personali

- 20.1 L'Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati personali (D.lgs. 101/2018; Regolamento UE 2016/679 - GDPR). I dati dei soci saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'attività istituzionale dell'Associazione e saranno conservati in modo sicuro e riservato e non saranno condivisi con terzi senza il consenso esplicito dell'interessato. I dati raccolti saranno utilizzati per la gestione amministrativa, per l'invio di comunicazioni relative alle attività e per garantire il corretto funzionamento dell'Associazione.
- 20.2 Ogni socio ha diritto di accedere ai propri dati, richiederne la rettifica o cancellazione, o opporsi al loro trattamento. Le richieste relative ai dati personali devono essere inviate al Consiglio Direttivo che agirà secondo i tempi previsti dalla normativa.

Art. 21: Trasparenza e Comunicazione

- 21.1 L'Associazione garantirà la trasparenza delle proprie attività e decisioni attraverso la disponibilità di documenti rilevanti, quali bilanci, verbali delle assemblee e regolamenti.
- 21.2 Ogni cambiamento significativo sarà comunicato ai soci tramite i canali appropriati, con particolare attenzione a garantire la tempestività e l'accuratezza delle informazioni.



- 21.3 Le comunicazioni ufficiali ai soci saranno inviate tramite e-mail e pubblicate sui canali ufficiali dell'Associazione. È responsabilità di ogni socio mantenere aggiornati i propri dati di contatto per garantire la corretta ricezione delle comunicazioni.

Art. 22: Sito Web e Social Media

- 22.1 L'Associazione si avvarrà di un sito web e canali social per la comunicazione istituzionale, la promozione degli eventi, la divulgazione di progetti e iniziative e facilitare il coinvolgimento della comunità. I contenuti pubblicati sui social media dovranno rispettare i valori e le finalità dell'Associazione e verranno gestiti dal Consiglio Direttivo o da persone da esso delegate.
- 22.2 Il sito sarà progettato in modo da essere accessibile a tutti gli utenti e sarà costantemente aggiornato con informazioni sulle attività, gli eventi in programma, le modalità di adesione e i documenti ufficiali dell'Associazione.

Art. 23: Gestione delle Emergenze

- 23.1 In caso di emergenze di natura sanitaria, ambientale o altra tipologia di crisi che possa compromettere il normale svolgimento delle attività associative, il Consiglio Direttivo potrà adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza dei soci o dei partecipanti alle attività. Tali misure potranno includere la sospensione temporanea delle attività, il rinvio delle assemblee o la modifica delle modalità operative.

Art. 24: Modifiche dello Statuto

- 24.1 Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Le proposte di modifica devono essere comunicate ai soci con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea straordinaria, convocata appositamente per la loro discussione e approvazione.
- 24.2 Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 24.3 Le modifiche statutarie entreranno in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, salvo diversa indicazione.
- 24.4 Per disciplinare aspetti non espressamente previsti dallo statuto, l'Associazione può dotarsi di un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. Il regolamento interno deve essere conforme ai principi statutari e può definire nel dettaglio modalità organizzative, modalità di partecipazione agli eventi e altre disposizioni operative. Eventuali modifiche al regolamento interno possono essere proposte dal Consiglio Direttivo e devono essere approvate dall'Assemblea dei Soci con maggioranza semplice.

Art. 25: Norme Transitorie

- 25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.
- 25.2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
- 25.3 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

